

n. R.G. Tribunale

n. R.G.N.R.



TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

Il Giudice, dott. Emanuele Ursini,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del sulla istanza avanzata dalla difesa di di rimessione in termini per la richiesta di definizione del giudizio con rito abbreviato in quanto l'art. 442 co. 2 *bis* c.p.p., così come introdotto dal D.Lvo 150/2022, prevedendo un'ulteriore riduzione di un sesto della pena eventualmente comminata all'esito di tale giudizio, determinerebbe effetti incidenti su aspetti sostanziali e quindi attratti alla disciplina della retroattività della legge penale favorevole all'imputato ai sensi dell'art. 2 co. 4 c.p.

OSSERVA

L'art. 442 co. 2 *bis* c.p.p. introdotto dalla cd. riforma Cartabia (D.Lvo 150/2022) prevede espressamente che quando né l'imputato né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione.

Sostiene quindi l'imputato che, trattandosi di una norma che introduce una modifica sostanziale favorevole all'imputato, dovrebbe essergli riconosciuta la possibilità di essere rimesso in termini, in tal modo evitando che il principio altrimenti applicabile del *tempus regit actum* determini effetti irragionevoli perché ingiustificatamente diversi rispetto a quei soggetti che, avendo commesso il fatto dopo l'introduzione normativa in parola, potrebbero vedersi applicata la ulteriore diminuzione di pena in caso di condanna.

La nuova norma, seppur inserite in seno al Codice di procedura penale, ha un indubbio effetto sostanziale, in quanto determina una riduzione della pena concretamente inflitta al condannato che non impugni una sentenza resa all'esito del giudizio abbreviato (tra le tante sentenze che hanno riconosciuto effetti sostanziali alla disciplina del rito abbreviato in relazione alla riduzione di pena, si veda Corte cost., 18 luglio 2013, n. 210).

Deve evidenziarsi come la disciplina relativa agli effetti temporali della norma penale si distingua a seconda che l'innovazione normativa determini sfavorevoli o favorevoli per l'imputato.

Quanto al primo aspetto, è indubbio che l'irretroattività sfavorevole della norma penale trovi il proprio referente costituzionale nell'art. 25 co. 2 Cost. La stessa norma, ponendosi quale argine alla punizione di fatti che al momento in cui sono commessi non erano previsti come reato, o prevedendo per essi conseguenze più sfavorevoli per il reo, abbia come obiettivo quello di tutelare la calcolabilità delle conseguenze penali delle proprie condotte. Di conseguenza, l'irretroattività sfavorevole rappresenta un principio immanente al nostro sistema costituzionale, insuscettibile di deroghe o bilanciamenti.

Al contrario, il principio di retroattività della *lex mitior* non ha alcun collegamento con il principio di autodeterminazione individuale, per l'ovvia ragione che al momento della commissione del fatto il reo ben avrebbe potuto valutare le conseguenze penali della condotta. Si tratta, allora, di un principio che affonda la propria *ratio* nell'art. 3 Cost., premurandosi di fare applicazione del principio di eguaglianza tra consociati, evitando che un soggetto possa essere punito più severamente rispetto ad un altro soggetto che commetta il fatto nella vigenza della nuova disciplina. Nel senso della inapplicabilità dell'art. 25 co. 2 Cost. al principio di retroattività favorevole si è espressa più volte la Corte Costituzionale (ex multis, Corte Cost., 394/2006; Corte Cost., 215/2008).

Come noto, però, il principio di eguaglianza costituisce non soltanto il fondamento ma anche il limite dell'applicabilità retroattiva della legge penale favorevole. Ed infatti, come più volte chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, il principio di eguaglianza è suscettibile di limitazioni e deroghe legittime sul piano costituzionale tutte le volte in cui esse siano sorrette da giustificazioni ragionevoli, in particolare dettate dalla necessità di tutelare interessi di analogo rilievo costituzionale.

Tale conclusione, peraltro, non è stata scalfita dalla nota sentenza della Corte EDU Scoppola (sent. 17 settembre 2009 - Ricorso n.10249/03 - Scoppola c. Italia), a seguito della quale, infatti, la Corte Costituzionale ha rimarcato come "*per il principio di eguaglianza, infatti, la modifica mitigatrice della legge penale e, ancor di più, l'abolitio criminis, disposte dal legislatore in dipendenza di una mutata valutazione del disvalore del fatto tipico, devono riverberarsi anche a vantaggio di coloro che hanno posto in essere la condotta in un momento*

anteriore, salvo che ricorra una sufficiente ragione giustificativa (Corte Cost., sentenza n. 236 del 2011).

Ebbene, chiarito che la modifica legislativa dell'art. 442 co. 2 *bis* c.p.p. abbia un indiscutibile effetto sostanziale favorevole per l'imputato, occorre chiedersi se l'assenza di una disciplina transitoria e la correlativa applicazione del principio processuale del *tempus regit actum* rappresenti una deroga legittima sul piano costituzionale.

Non vi è dubbio che la disciplina del rito abbreviato trovi il proprio referente costituzionale nell'art. 111 Cost., in particolare nella ragionevole durata del processo. Esso, infatti, rientra nel novero delle procedure semplificate e alternative al dibattimento, il cui principale obiettivo è la deflazione del carico dei procedimenti.

Tale giudizio si caratterizza per essere celebrato allo stato degli atti, ovvero sulla base dei risultati delle indagini preliminari confluiti nel fascicolo del P.M. (e di eventuali atti frutto delle indagini difensive), per favorire la definizione del procedimento in forma accelerata. La riduzione dei tempi processuali e la rinuncia dell'imputato al contraddittorio nell'assunzione della prova trovano un bilanciamento, in caso di condanna, nella previsione di un meccanismo premiale consistente in una diminuzione di pena della metà per le contravvenzioni e di un terzo per i delitti.

Ebbene, ritiene questo Giudice che l'estensione indiscriminata dell'accesso al rito abbreviato sulla base della novità legislativa in commento non solo non persegua, ma addirittura sacrifichi in maniera evidente il principio della ragionevole durata del processo, finendo per determinare l'inutilità di tutti quei procedimenti nei quali l'imputato non ha chiesto l'ammissione al rito nei termini previsti dalla legge, financo di quei processi nei quali si è svolta attività istruttoria. Quindi, il limite temporale entro il quale l'imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale possa chiedere l'ammissione al rito abbreviato rappresenta uno sbarramento processuale che si pone quale obiettivo la razionalizzazione e la contrazione del processo, la cui *ratio*, quindi, resiste anche all'estensione della sottesa norma di diritto sostanziale correlata alla ulteriore diminuzione di pena in caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna. Diversamente opinando, si finirebbe per aprire, una nuova finestra temporale utile per chiedere l'ammissione del rito a tutti i processi in corso di svolgimento nel primo grado di giudizio, vanificando di fatto l'attività processuale svolta senza che per essa vi sia stata una richiesta dell'imputato che, prima dell'innovazione legislativa,

manifestasse la volontà di decidere il processo allo stato degli atti rinunciando all'assunzione della prova nel contraddittorio tra le parti.

In altre parole, l'inapplicabilità della nuova norma a quelle fattispecie nelle quali è già decorso il limite temporale per richiedere il rito abbreviato appare pienamente giustificato dalla circostanza di tutelare altri e rilevanti interessi costituzionali, quali quello alla ragionevole durata del processo, evitando che costose e defatiganti attività processuali già espletate sulla base della disciplina vigente vadano disperse in forza della nuova normativa.

Sul punto, inoltre, non appare neutro il fatto che il legislatore delegato, mosso in particolare dall'esigenza di rendere più celere la definizione del procedimento penale, non abbia dettato sul punto una disciplina transitoria *ad hoc*, a differenza di quanto accaduto rispetto ai nuovi istituti ivi introdotti, con ciò dichiarando implicitamente di voler fare applicazione del generale principio del *tempus regit actum*, in quanto, altrimenti, si sarebbe determinato l'effetto, tutt'altro che conveniente in termini di economia processuale, di ammettere al rito abbreviato un rilevante numero di procedimenti per i quali erano già decorsi i termini per l'ammissione, ciò quindi comportando un effetto irragionevole rispetto alla finalità di fondo che ha mosso il legislatore della riforma.

Peraltro, che la nuova norma non possa applicarsi per quei soggetti nei cui confronti sia già decorso il termine processuale per l'accesso al rito si trae anche dalla circostanza che, così opinando, si finirebbe per ammettere l'imputato al rito alternativo rispetto ad un effetto sostanziale successivo ed eventuale, rimesso alla libera ed insindacabile scelta dell'imputato non preventivabile al momento dell'ammissione del rito. Né tale scelta può in alcun modo rendere irretrattabile la volontà di non impugnare l'eventuale statuizione di condanna, non essendo valutabile alla stregua di una rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 589 c.p.p. Discorso evidentemente diverso dovrebbe essere riservato alla diversa ipotesi nella quale l'imputato, tempestivamente, aveva già presentato richiesta di ammissione al rito abbreviato in epoca antecedente l'introduzione dell'art. 442 co. 2 *bis* c.p.p. per il quale, all'evidenza, ben potrebbe essere applicata retroattivamente tale norma, in quanto nessun sacrificio alla ragionevole durata del processo sarebbe ipotizzabile, salvo in ogni caso il limite del giudicato ai sensi dell'art. 2 co. 4 c.p.

In conformità alla conclusione ivi indicata, deve evidenziarsi peraltro come la natura sostanziale della diminuzione premiale per il rito abbreviato non implichi la trasformazione della natura processuale di tutta la restante normativa concernente i presupposti, i termini e le

modalità di accesso al rito, aspetti rimessi alla scelta del legislatore nazionale e non sindacabili dal giudice ove contengano valide ragioni giustificatrici alla limitazione dell'applicazione retroattività della disciplina e rispetto a cui continua a trovare applicazione la regola più volte richiamata del *tempus regit actum* (nello stesso senso, si vedano, tra le tante, Cass. Pen. n. 5034/2019; Cass. pen., n. 48747/2012).

Alla luce delle considerazioni rassegnate, deve pervenirsi alla conclusione che la richiesta dell'imputata _____, presentata per mezzo del suo difensore, non possa trovare accoglimento.

P.Q.M.

Rigetta la richiesta della difesa di _____ di essere rimessa in termini per l'accesso al rito abbreviato.

Teramo, 9 marzo 2023

IL GIUDICE

dott. Emanuele Ursini